

Prato, lì

Prot.

Spett.le
OMISSIS

OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, dei lavori di Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Ponte Buggianese (PT), Via della Libertà nc.85. – CUP: D74E15003360007 – CIG:

LETTERA DI INVITO

L'Azienda USL Toscana centro (di seguito Stazione appaltante) intende procedere all'affidamento indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.del, esecutiva ai sensi di legge

Il progetto esecutivo dei lavori è stato verificato e validato in data 10.09.2020 ed approvato con la delibera del Direttore Generale avanti indicata.

La presente lettera di invito e i relativi allegati sono stati approvati con determina n.del, del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (di seguito RUP) è l'ing. Ermes Tesi, Dirigente della SOC Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area tecnica.

Il Direttore dei Lavori, nominato con la delibera del Direttore Generale avanti indicata, è il Geom. Claudia Biondi, in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area tecnica;

La gara si svolgerà in modalità telematica, tramite il "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START), ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Con il presente invito si richiede la presentazione di un'offerta per la stipulazione di un contratto per l'esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto, descritte in dettaglio nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di lettera contratto, disponibili nella documentazione di gara, comprensiva del progetto esecutivo, all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

La presente lettera di invito contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione della gara.

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (**di seguito "Decreto"**);
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m. *"Codice dei contratti pubblici"* (**di seguito "Codice"**);
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163"*, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 *"Disposizioni transitorie e di coordinamento"*;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 *"Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *"Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;

- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;

- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n.1007 del 11/10/2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale -n. 260 del 07 novembre 2017;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

- nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO - MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.

1.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei “*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN COMUNE DI PONTE BUGGLIANESE (PT), VIA DELLA LIBERTÀ NC.85.*” – cod. PT-26 Piano Investimenti 2021-2023”.

L'edificio ove saranno eseguite le opere è ubicato in Ponte Buggianese (PT), in via della Libertà n. 85; la descrizione dettagliata dei lavori è riportata all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA).

1.2 Il contratto d'appalto sarà stipulato “**a misura**” secondo la definizione di cui dell'art. 3 comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016, nonché degli articoli 43 comma 7 del D.P.R. n.207/2010.

1.3 L'importo dell'appalto posto ammonta a complessive **€.383.987,64 (euro trecentottantatremilanovecentottantasette/64)**, oltre I.V.A. come risulta dalla stima di progetto riportata nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere	TOTALE
1	A misura	€. 366.347,08	€.17.640,56	€.383.987,64
2	A corpo			
3	In economia			
1+2+3	TOTALE			€.383.987,64

1.4 L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla **Tabella 1, colonna A**, aumentato dell'importo di cui alla **Tabella 1, colonna B**, relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1.5 All'interno dei lavori di cui alla colonna A sono state stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso d'asta, stimate in via presuntiva dalla stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale e della manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali) previsto dall'art.33 comma 1 lettera f) del DPR 207/2010, è pari al 43.317% e quindi corrispondente ad € 166.332,93 come estrapolato dal relativo allegato al progetto QI – Quadro di incidenza percentuale della manodopera;

b) incidenza delle spese generali (SG) pari al 15%;

c) incidenza dell'utile d'impresa (UT) pari al 10%.

1.6 L'importo indicato potrà variare tanto in più quanto in meno esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016. Eventuali variazioni in più od in meno dei lavori saranno valutati a misura avvalendosi, ove possibile, degli elementi contrattuali disponibili e come meglio specificato all'art. 38 del CSA (Variazione dei lavori).

1.7 Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 50/2016 è stata prevista nel quadro economico un'opzione di incremento, al fine di rivedere in aumento l'importo da corrispondere all'appaltatore laddove dovessero essere messe in atto le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 come definite nel rispetto del DPCM 26 aprile 2020, all'allegato 7, riportante il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e la Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020, come evidenziato nella Tabella di seguito riportata:

Tabella 1b

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo dato dall'incremento del 2% delle spese generali	Oneri aggiuntivi da PSC derivante da adozione di misure di sicurezza per emergenza Covid 19	TOTALE
1	A misura	€. 6.650,49	€. 1.356,80	€. 8.007,29

1.7.1 Gli importi di cui alla **Tabella 1b** saranno corrisposti all'aggiudicatario, laddove le misure di sicurezza dovessero essere messe in atto per far fronte all'emergenza Covid-19 nella maniera che segue:

- per quanto concerne gli oneri della sicurezza riconosciuti quale incremento percentuale delle spese generali su tutte le lavorazioni, l'importo da aggiungere sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante di cui alla Colonna A e aggiungendo l'importo così ottenuto all'importo contrattuale;
- importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi di cui alla Colonna B calcolati in funzione della durata della loro effettiva adozione.

1.8 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori di cui alla precedente **Tabella 1**, si articolano nelle categorie indicate nella **Tabella 2**, di seguito riportata.

Tabella 2

Lavorazione		Categ. Ex all.A DPR 207/2010	Class. Ex art.61 DPR 207/2010	Qual. obbl (si/n o)	Importo	%	Indicazioni ai fini della gara	
							Prevalente /scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
a	Edifici civili ed industriali	OG1	I	si	€. 240.642,63	62,67	P	SI Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
b	Impianti tecnologici	OG11	Requisiti art. 90 207/2010	si	€. 143.345,01	37,33	S	SI Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 e del D.M. 248/2016 (30%)

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all'art. 47 del CSA.

Si precisa che per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 il legislatore ha previsto una disciplina

specifica, che di seguito si richiama:

- art. 1, comma 2, del DM 248/2016, emanato in attuazione dell'art. 89 comma 11, del Codice, il quale stabilisce **che non è ammesso l'avvalimento**;
- art. 105, comma 5, del Codice e art. 1, comma 2, del D.M. 248/2016, i quali sanciscono che l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo di dette opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Dette categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B del D.P.R. 207/2010.

1.9 Per poter partecipare alla presente gara gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, come meglio specificato al successivo paragrafo **3.1.2** della presente lettera di invito.

1.10 Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centoottanta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.11 Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del **Decreto** è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui al successivo paragrafo **3.1** della presente lettera di invito.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

2.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

2.3 I soggetti che abbiano stipulato il contratto europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, assumono le caratteristiche proprie delle riunioni temporanee di imprese.

Ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto, alla presente procedura, gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 3, comma 1, lettera u) del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come di seguito descritto.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo verticale** si applica quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m. (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

Ai fini della qualificazione del presente affidamento, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma la mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice come integrato dall'art. 8, comma 5, lettera a-ter del Decreto *«qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre»*.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 - bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

2.4 Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati ammessi al concordato preventivo possono concorrere alle condizioni previste, rispettivamente, dal comma 4, e dai commi 5 e 6, dell'articolo 110 del Codice, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

Si precisa pertanto che

a) l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo, tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura concorsuale;

b) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice;

c) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo la cui partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, è tenuto ad avvalersi di altro operatore economico. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura concorsuale.

Pertanto, nei casi sopraindicati, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, di cui al successivo paragrafo 6.3) sub A.2, nella sezione C – parte III, di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice.

2.5 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2.5.1 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

2.5.2 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

2.5.3 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

2.5.4 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

2.5.5 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

2.5.6 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

2.5.7 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

2.5.8 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'organismo di verifica di cui al successivo **paragrafo 8.2**, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **paragrafo 5.4**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

2.5.9 È sanabile, mediante **Soccorso istruttorio** (Vedasi **paragrafo 10** della presente lettera di invito), la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2.5.10 Non sono sanabili - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e la mancata produzione della dichiarazione dell'impegno dell'impresa ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante.

2.6 Il sopralluogo dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori oggetto delle presente procedura di gara è **facoltativo** per l'operatore economico invitato.

Il sopralluogo potrà comunque essere effettuato, previo appuntamento da concordare con questa Stazione appaltante, contattando il tecnico di riferimento della S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia telefonicamente, dal lunedì al venerdì, ore 9-13, al n. 0572/460282, cell. 348 6972359 oppure con apposita richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail claudia.biondi@uslcentro.toscana.it,

Il sopralluogo potrà essere espletato, **entro e non oltre il giorno**

3. CRITERI DI SELEZIONE

3.1 Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, **a pena di esclusione**, e precisamente:

3.1.1 requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

3.1.2 requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica:

a) Per le lavorazioni della categoria prevalente, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento generale, nello specifico nella categoria OG1 - classifica I.

b) Per le lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG11, di importo inferiore a euro 150.000, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento generale, che di seguito si elencano:

1) importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria di cui al precedente comma 1 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

3) adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti tecnico organizzativi, di cui alla precedente lettera b) possono essere dimostrati, per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, con l'attestato SOA, in corso di validità, nella categoria OG11 - classifica I.

Pertanto non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso di tali requisiti.

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 - classifica I, dovrà possedere, per le lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG11, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nella misura minima del 70% del relativo importo, pertanto dovrà obbligatoriamente indicare, in sede di presentazione dell'offerta, di voler subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto (subappalto qualificatorio).

Tali lavori devono comunque essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico 22/1/08 n. 37.

3.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, aggiornata con la deliberazione n. 157 del 17.02.2016.

In particolare, i requisiti di ordine speciale potranno essere comprovati attraverso la documentazione indicata al successivo **paragrafo 11.6** della presente lettera di invito.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

4.1 La gara oggetto della presente lettera di invito sarà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto, con il criterio del minor prezzo.

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, depurato della percentuale degli oneri di sicurezza.

4.2 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.

4.3 In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

4.4 Il prezzo convenuto ed offerto può essere modificato sulla base della verifica della qualità e delle quantità effettive dei lavori, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

4.5 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione.

5. GENERALITA', INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081 0084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com**.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

5.2 Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera di invito, dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START", approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

5.3 Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

Le comunicazioni della Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana".

La Stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Azienda e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo e-mail; resta fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto, ovverossia che le comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara e accessibile previa identificazione dell'operatore economico al sistema START, area che ciascun operatore economico partecipante è tenuto a consultare adeguatamente.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale**, da parte della Stazione appaltante, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “**Comunicazioni dell'Amministrazione**” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

5.4 Le comunicazioni di cui agli artt. 76, comma 2-bis e 5, e 83, comma 9, del Codice sono effettuate, oltre che su START, anche mediante posta elettronica certificata; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno della Domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5.5 Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiesta chiarimenti**”, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma anonima sul sito nella sezione “Comunicazioni dell'amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

N.B. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il giorno alle ore 14:00 .**

5.6 Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile on-line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1 L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio

Data: Ora: 09 00

la documentazione elencata ai successivi punti

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (descritta nei punti A.1, A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5)

B) OFFERTA ECONOMICA

6.2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è **irregolare**, pertanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.3 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, non soggetta ad imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n.7 del 05/01/2021, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto **A.2**, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale e suoi allegati, nello schema di lettera contratto;
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante disponibile tra la documentazione di gara;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico. Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

ATTENZIONE: Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice, non ancora costituito**, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: “RTI COSTITUENDO”. In tal caso, l'offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria.

Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica", ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto**, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- **la mandataria** deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori**.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*;

- **per ogni membro** dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione,
- **ognuno dei membri** dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nello spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;

Nel caso in cui la “Domanda di partecipazione” e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato “Procura o dichiarazione sostitutiva” l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.2 II “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE di cui al successivo punto A.2.bis e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e sul possesso dei criteri di selezione previsti dall'art. 83 e 84 dello stesso Codice, previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, e attraverso il Mod. A.2-bis – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), E ART. 80 COMMA 5, LETTERE C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- **alla parte II:** Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- **alla parte III:** Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- **alla parte IV:** Criteri di selezione - compilare solo la Sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Si precisa pertanto che non verranno verificate le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice, rese nelle sezioni A, B e C.
- **alla parte VI:** Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

ATTENZIONE: Nella parte III - Motivi di esclusioni - del DGUE, il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza “nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva”.

In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, **tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice.** La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara spetta alla Stazione appaltante.

Pertanto, nelle dichiarazioni vanno incluse non solo le condanne per i reati elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 80 prima citato, ma tutti i precedenti riferiti ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo avanti menzionato.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che il concorrente non può comunque considerarsi esonerato dalla dichiarazione in sede di gara dei reati rispetto ai quali si sono già verificate le condizioni che legittimano l'estinzione *ope legis*, pur sussistendo quindi, già dal momento della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti ai fini dell'estinzione del reato medesimo. Tale obbligo informativo in favore della Stazione Appaltante viene meno solo qualora il Giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione del reato, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Infatti l'estinzione del reato, per ragioni di certezza giuridica e di rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non opera "*ipso iure*" ma richiede pur sempre una formale pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

Pertanto, fino a quando non sia stato emanato il formale provvedimento di cui al suddetto art. 676 c.p.p., il concetto di "*reato estinto*" non può essere invocato dal concorrente e pertanto lo stesso concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede di gara.

Inoltre, nella parte III Sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore - del DGUE, il concorrente, nel caso in cui dichiari di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 dovrà motivare la non assoggettabilità al tale disciplina. In particolare, nel caso in cui il concorrente occupi 15 o più dipendenti e dichiari di non essere tenuto all'applicazione della legge di cui trattasi, lo stesso deve illustrare nelle motivazioni il dettaglio del computo del personale che ha determinato la non assoggettabilità alla legge.

Il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE dovranno inoltre essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Mod. A.2 bis dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE e il Mod. A.2 bis, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1. "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Mod. A.2 bis e del modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria,"** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (**avvalimento**), deve indicare nella sezione **C** della Parte II del **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto**. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE** e il **Mod. A.2 bis**;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il Modello A.2 bis e il **modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria,"** compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico

- a) abbia depositato domanda di concordato preventivo,
- b) ovvero sia stato ammesso a concordato preventivo e la sua partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito,

come dichiarato nel relativo DGUE, nella sezione C – parte III,

L'impresa ausiliaria indicata nel DGUE, deve:

1. produrre un proprio **DGUE** e il **Mod. A.2 bis**;
2. rendere, utilizzando l'apposito **A.2.1 – "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo

nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE, il Modello A.2 bis ed il Modello A.2.1 – “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliaria”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio stabile, da parte della mandataria.

Si ricorda che L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto come previsto agli articoli 4 e 47 del CSA; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 105, comma 4, alla lett. b, del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo capoverso del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso decreto, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirli con i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo capoverso, del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) dello stesso decreto ai propri consorziati non costituiscono subappalto.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

A.3) GARANZIA – Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto non è richiesta la “garanzia provvisoria” di cui all'art. 93 del Codice.

A.4) PASSOE debitamente sottoscritto dal concorrente, come richiesto dall'ANAC, per consentire alla Stazione appaltante l'accesso ai dati ed ai documenti ad esso associati (che contenga, nel caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria e le mandanti; nel caso di consorzi, le consorziate designate; nel caso di avvalimento l'impresa ausiliaria).

A.5) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari a € 35,00. Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.

IL CODICE CIG ATTRIBUITO ALLA PRESENTE GARA E': _CIG:

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 266/2005.

N.B.: la documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nello spazio dedicato alla "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

6.4 B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara pari a **€. 366.347,08**, oneri di sicurezza ed IVA esclusi.

In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti verrà assegnato il valore "0" tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito. In caso di ribasso percentuale espresso mediante un numero di decimali maggiore di tre, verrà arrotondata la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, a pena di esclusione dalla gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

- nell'apposito spazio **"costo della manodopera"**, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera" costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma

digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica" generato dal Sistema.

6 bis. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente paragrafo 6 – **Modalità di Presentazione delle Offerte-punto sub 6.1**, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START <https://start.toscana.it> tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta e la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3 oppure è possibile ritirare un'offerta precedentemente presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

7. AVVERTENZE

7.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

7.2 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

7.3 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto **6.1** della presente lettera di invito.

7.4 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di lettera contratto con rinuncia a ogni eccezione.

7.5 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

7.6 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

7.7 La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7.8 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

7.9 L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

7.10 L'aggiudicazione della gara è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione formulata dall'organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e all'esame della documentazione economica nella comunicazione inviata alla SOC Appalti e supporto amministrativo oppure entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel caso in cui si sia proceduto alla verifica di congruità dell'offerta.

Il provvedimento di aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione appaltante.

7.11 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente accordo quadro, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

8.1 Le sedute di gara sono affidate all'Organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, costituito dal Responsabile del Procedimento di gara e suoi assistenti.

L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il

Data:

..		...		2021
----	--	-----	--	------

 Ora:

...		00
-----	--	----

presso i locali della SOC Appalti e supporto amministrativo, ubicati a Prato in Piazza dell'Ospedale n. 5.

Vi potranno partecipare legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il sistema START.

8.2 In esecuzione della deliberazione n. 885 del 16.06.2017 l'organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica di cui al **paragrafo 6.1 lettere A) e B) della presente lettera d'invito**, costituito dal Responsabile del procedimento di gara, assistito da almeno due dipendenti amministrativi, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica e procede:

1) ad **esaminare** la documentazione amministrativa;

2) a **verificare** le condizioni e i requisiti di partecipazione di cui alla presente lettera di invito; in particolare

2a) **verifica** la presenza, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti,

2b) **attiva** l'eventuale soccorso istruttorio, nei termini sotto indicati.

Qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 10 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti. Le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul Sistema elettronico START;

2c) **abilita** i concorrenti ammessi alla gara;

3) in esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti di selezione:

a) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano svolte dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, lo stesso **adotta il provvedimento di ammissione/esclusione** di cui all'art.76, comma 2-bis, del Codice e provvede ai conseguenti adempimenti di comunicazione previsti dal medesimo articolo;

b) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano affidate dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo ad un proprio collaboratore, quest'ultimo comunica alla stazione appaltante (SOC Appalti e supporto amministrativo) l'elenco degli operatori economici per i quali disporre le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, per procedere all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione di cui all'art.76, comma 2-bis del Codice e provvedere ai conseguenti adempimenti di comunicazione previsti dal medesimo articolo.

8.3 Quindi, il Responsabile del Procedimento di gara, in seduta pubblica:

1) **apre** le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;

2) **procede** all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

3) **approva** la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;

4)

4.1) **se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque:**

- **calcola** la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97 comma, 2 o 2-bis o 3-ter del Codice in relazione al numero delle offerte ammesse. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;

- **applica** l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata;

- **formula** proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa;

4.2) **se il numero delle offerte è inferiore a cinque:** non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2-bis del codice, chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione facoltativa della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità perché ritiene l'offerta congrua, il Responsabile del Procedimento di gara riapre la seduta pubblica di gara per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 9**.

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la nota con gli esiti della classifica di gara, il Responsabile del Procedimento di gara sospende temporaneamente la seduta di gara in attesa di ricevere dal RUP comunicazione a riguardo. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità dell'offerta perché la ritiene congrua, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

In caso contrario, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori per dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell'offerta e gli adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 9**.

Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l'Impresa, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera.

Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'affidamento.

In caso di parità, il Responsabile del procedimento di gara procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

8.4 All'esito delle operazioni di cui sopra l'organismo di verifica – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto nel successivo par. 9 – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

9. – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

9.1 Il RUP, direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

9.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9.3 Il RUP, direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

9.4 Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9.5 All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

10.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione della dichiarazione dell'impegno dell'impresa ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione del

concorrente dalla procedura oggetto della presente lettera di invito, stante l'essenzialità della dichiarazione desumibile dall'art. 89, comma 1, del Codice (vedasi sentenza del CdS sez. V, 04.06.2020, n. 3506 e le altre sentenze ivi richiamate);

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in caso di RTI costituito), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10.2 Ai fini della sanatoria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice l'organismo di verifica assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

11. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 La Stazione appaltante procede preliminarmente:

1) a verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso D.lgs. n. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta;

2) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante invio per posta celere o in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;
- in formato elettronico sottoscritto con firma digitale mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a mezzo PEC.

11.2 Qualora le spiegazioni fornite non giustifichino la stima dei costi del personale indicato dal primo classificato, la Stazione appaltante esclude l'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria.

11.2.1 Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti del primo classificato dia esito negativo la Stazione appaltante:

- procede allo scorrimento della graduatoria;

- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice.

11.3 La Stazione appaltante, quindi, approva l'aggiudicazione, previa verifica della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 5, del Codice e procede ad effettuare sull'aggiudicatario le verifiche sul possesso dei criteri di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice previsti nella presente lettera di invito, **nonché dei requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice e ai sensi delle altre disposizioni richiamate dalla lettera d'invito*) mediante AVCPASS.

11.4 I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara, sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE, ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del codice, nei confronti degli eventuali esecutori indicati dopo la presentazione dell'offerta;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5 e 6, del Codice.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

In caso di avvalimento l'affidatario dovrà inviare alla Stazione appaltante, entro dieci giorni, la documentazione richiesta dalla stessa per PEC che dimostri il possesso dei criteri di selezione da parte dell'impresa ausiliaria.

11.5 In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento.

11.6 Per la dimostrazione dei requisiti speciali la Stazione appaltante verificherà, tramite il portale AVCPASS, il possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, nella Categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere relativi alla categoria prevalente ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento generale, tramite il casellario informatico tenuto dall'ANAC, nel caso di mancata risposta da parte del portale AVCPASS, ovvero tramite l'originale o la copia conforme all'originale dell'attestazione richiedendo all'operatore economico di inserirla nel portale AVCPASS.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

11.6.1 Per le lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG11, se gli operatori economici non sono in possesso dell'attestato SOA, classifica I, ma sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, all'operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS o a mezzo PEC:

- in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. N. 207/2010 riferiti a lavori di natura analoga;
- in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. nr. 207/2010;

- c) relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, con i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del D.P.R. 207/2010;
- d) relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del D.P.R. nr. 207/2010.

In caso di avvalimento l'affidatario dovrà inviare alla Stazione appaltante, entro dieci giorni, la documentazione richiesta dalla stessa per PEC che dimostri il possesso dei criteri di selezione da parte dell'impresa ausiliaria.

11.7 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

11.8 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, s.m..

11.9 Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, s.m., dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

11.9.1 Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto, fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante per le verifiche antimafia procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze di altre banche disponibili, stipulando il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

11.10 Il contratto sarà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del Codice.

11.10.1 La stipulazione del contratto deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo l'ipotesi del differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

11.10.2 Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, fino al 31.12.2021, in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto imputabile all'operatore economico, la Stazione appaltante procederà:

- a) all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara;
- b) alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

11.11 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione, **entro 15 giorni dal ricevimento di specifica richiesta della Stazione Appaltante:**

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura

irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08;
- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.lgs. n. 81/2008;
- dichiarazione di presa visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare nell'Azienda USL Toscana centro, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito internet di ESTAR, all'indirizzo www.estar.toscana.it, seguendo il percorso on line: Home, Fornitori, Prevenzione per i Fornitori, Documenti rischi specifici AA.SS.;
- informazioni e dichiarazioni richieste nella nota informativa trasmessa all'impresa da parte del RUP ai fini dell'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;
- *quant'altro necessario per la stipula del contratto.*

11.12 Garanzia definitiva (art. 103 del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del Codice nella parte in cui richiama l'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso Codice.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nota bene: l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario.

La garanzia fideiussoria deve:

- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

11.13 Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma **“Contractors All Risks” (C.A.R.)** e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) di cui:

partita 1)	per le opere oggetto del contratto:	euro 320.000,00.=;
partita 2)	per le opere e impianti preesistenti:	euro 40.000,00.=;
partita 3)	per demolizioni e sgomberi:	euro 40.000,00.=;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

L'importo della somma assicurata è superiore all'importo di contratto data la natura delle lavorazioni e visti i luoghi a carattere sanitario presso i quali devono essere eseguite le stesse lavorazioni.

11.13.1 La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

11.13.2 Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

11.13.3 Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie di cui punti precedenti 11.13 e 11.13.1, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11.13.4. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

12.2 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della competenza arbitrale.

12.3 Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003.

12.4 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il dottor Massimo Martellini.

12.6 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

Il Direttore
SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dott. Massimo Martellini
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

A.2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (OMISSIS);
A.2.-bis) Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) art. 80, comma 1, lett. b-bis), art. 80, comma 3, art. 80, comma 4, e art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c)-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

A.2.1.) Modello “Dichiarazione integrative consorziata esecutrice, ausiliaria”.

Allegato A 2-bis)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80, COMMA 3, ART. 80, COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5,
LETT. C), C-BIS),
C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____
 _____ Prov. _____ il _____ residente a _____ via/piazza _____
 _____ n. _____ in qualità di _____ della _____
 Ditta _____ P.IVA/cod.fiscale _____ con _____
 sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

in riferimento all'art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", come novellato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: "*Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", e da ultimo modificato con il Decreto Legge 11 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2020, n. 120 recante: "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis))

1. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici **sussiste condanna** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale **per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile** con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10:

☐ **No** (Passare alla successiva domanda 2.)

☐ **Si** (Compilare anche i successivi punti 1A. e 1B.)

1A. In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna:

data: _____

durata: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

motivi: _____

b) dati identificativi delle persone condannate:

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

durata del periodo d'esclusione: _____,

lettera comma 1, art. 80: _____.

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare di seguito indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

1B. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?

☐ **No**

☐ **Si** (Compilare anche il successivo punto 1B1., sub 1), 2), 4), 5)

1B1. Rispondere alle seguenti domande:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
☐ Si ☐ No

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
☐ Si ☐ No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:
 - hanno risarcito interamente il danno? ☐ Si ☐ No
 - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? ☐ Si ☐ No

4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? ☐ No

☐ Si - Fornire le seguenti informazioni:
 elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l'indicazione dell'autorità o dell'organismo di emanazione ed eventualmente, se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell'indirizzo web :

5) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, **indicare** le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 1

2. che a carico di **istitori e procuratori generali, di membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**, se presenti, **nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro**, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, **sussiste condanna** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (**articolo 80, comma 1, del Codice**), comprese le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10:

☐ No ovvero **Non pertinente** (Passare alla successiva domanda 3.)

☐ Si (Compilare anche i successivi punti 2A. e 2B.)

2A. In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna:

data: _____

durata: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

motivi: _____

b) dati identificativi delle persone condannate:

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

durata del periodo d'esclusione: _____

lettera comma 1, art. 80: _____

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

2B. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (**autodisciplina o "Self-Cleaning"**, cfr. **articolo 80, comma 7**)?

☐ No

☐ Si (Compilare anche il successivo punto 2B1., sub 1, 2, 4 e, 5)

2B1. Rispondere alle seguenti domande

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? ☐ **Si** ☐ **No**

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? ☐ **Si** ☐ **No**

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? ☐ **Si** ☐ **No**

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? ☐ **Si** ☐ **No**

4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? ☐ **No**

☐ **Si** – Fornire le seguenti informazioni:

elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l'indicazione dell'autorità o dell'organismo di emanazione ed eventualmente se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell'indirizzo web:

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 2

3. che a carico di **institori e procuratori generali**, nonché per i **membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, **nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro**, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, **sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**art. 80, comma 2 del Codice**), e quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, dello stesso D.lgs. 159/2011

☐ **No** ovvero **Non pertinente** (Passare alla successiva domanda 4.)

☐ **Si** - Fornire le seguenti informazioni:

se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4)

4. che l'operatore economico **ha commesso violazioni gravi**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti,

☐ **No**, non ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Passare alla successiva domanda 5.)

☐ **Sì**, ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Compilare la seguente tabella)

Indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Si ☐ No	c1) ☐ Si ☐ No

- Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 2) In altro modo? (<i>Specificare</i>): _____ d.1) se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, avendo pagato o essendosi impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza di presentazione dell'offerta; ovvero d.2) se il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto anteriormente al termine per la presentazione dell'offerta. (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	- ☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d.1) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....] ovvero d.2) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	- ☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d.1) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....] d.2) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽¹⁾: [.....][.....][.....]	

ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c)

5. che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:

☐ No

☐ Sì - Fornire informazioni dettagliate

INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 80, comma 5, lettera c - bis)

6. che l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: ☐ No

☐ Sì - Fornire informazioni dettagliate

CARENZE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, lettera c - ter)

7. che l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:

☐ No

☐ Sì - Fornire informazioni dettagliate

¹ (?) Ripetere tante volte quanto necessario.

GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (art. 80, comma 5, lettera c - quater)

8. che l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato:

☐ No

☐ Si - *Fornire informazioni dettagliate*

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis))

9. che l'operatore economico **ha presentato** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**:

☐ No

☐ Si

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter))

10. che l'operatore economico **è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico:

☐ No

☐ Si

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

MODELLO A.2.1

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATA ESECUTRICE (Consortio lettera ____), **AUSILIARIA**, PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE 16.07.2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEI "Lavori di Realizzazione di Casa della Salute a ponte Buggianese (PT), in via della Libertà n. 85" - CIG: _____

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____

QUALE:

☐ CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO _____

☐ IMPRESA AUSILIARIA, ART. 89 D. LGS. 50/2016

INDICA I SEGUENTI DATI:

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

1.2 INDIRIZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE _____

1.3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA²

INPS sede di _____ matricola _____

INAIL sede di _____ matricola _____ PAT _____;

Altro istituto _____ sede _____ matricola _____;

CCNL APPLICATO: _____

[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA]

(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)

- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale):

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)

- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)

- socio unico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva):

_____;

ovvero

² In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.

- **socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro** (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

_____;

ovvero

- entrambi i **soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci**: (indicare in caso di persona fisica: *nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza*; indicare in caso di persona giuridica: *ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva*):

1) _____

2) _____

- **membri dell'Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale* – con la specifica della presenza di eventuali *firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione*):

- **Membri dell'Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- **Membri dell'organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale*):

- **Altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell'organo amministrativo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti e gli institori**

(indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale* – ATTENZIONE NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA):

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)

- la società è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura

di _____ con il seguente numero di iscrizione _____ dalla data del _____

oppure

[] la società non è iscritta, nell'Albo delle Società Cooperative;

(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE)

- **DIRETTORI TECNICI:** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza*)

- **SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO:** (indicare *nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta*):

**E
DICHIARA:**

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Paragrafo 1

1 - l'impresa, società, o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2 - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento" della stazione appaltante allegato agli atti di gara e di impegnarsi nel caso di esecuzione del presente appalto a qualsiasi titolo ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

3 [in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012] (BARRARE CON una "X" UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate)

☐ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di _____

oppure

☐ di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;

4. Per gli operatori economici che si trovano nella situazione di cui al comma 4 o al comma 6 dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, s.m e i. specificare quanto segue:

☐ di avere depositato la domanda di concordato preventivo e di essere in attesa del Decreto del Giudice e, pertanto di avere necessità di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico per l'affidamento di cui all'oggetto;

ovvero

☐ di essere stata ammessa a concordato preventivo con Decreto del Giudice n. _____ del _____, e che l'ANAC ha subordinato la partecipazione alle procedure di affidamento ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di selezione previsti per l'affidamento di cui all'oggetto;

5. di essere informato che, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Paragrafo 2 Dichiarazioni integrative da rendere solo dall'impresa ausiliaria

(IN CASO DI AVVALIMENTO)

6.1. L'IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

FORMA GIURIDICA _____

SEDE LEGALE _____

E VERSO L'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO A METTERE A DISPOSIZIONE, PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI DEL **GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679** CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

data

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE